

*ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA**Interrogazione a risposta scritta:*

DAMIANI e ILLY. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

le accademie ed i conservatori di musica italiani stanno vivendo uno dei momenti più difficili della loro storia;

il nuovo regolamento per l'autonomia statutaria sta per essere, definitivamente approvato dal Consiglio dei Ministri in palese contrasto con l'articolo 33 della Costituzione e con le indicazioni fornite da tutti gli organi tecnici competenti e dalle Commissioni cultura della Camera e del Senato le quali, univocamente e per ben due volte, hanno richiamato il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al rispetto del principio di autonomia sancito dalla Costituzione e della volontà espressa dal legislatore;

i fondi ministeriali disponibili per il normale fabbisogno di funzionamento dei conservatori hanno subito un decurtamento superiore al 35 per cento, che renderà impossibile assicurare il regolare funzionamento e corrispondere alle crescenti esigenze di ricerca, alta formazione e produzione artistica rientranti nelle loro finalità istituzionali e necessarie per mantenere un dignitoso confronto con gli altri Paesi europei;

la giunta dei direttori dei conservatori di musica italiani ha redatto un documento relativo allo stato di mancata attuazione della legge n. 508 del 1999, all'emanando regolamento di autonomia statutaria e alla drastica decurtazione delle risorse ministeriali destinate al funzionamento delle istituzioni A.F.A.M.;

il 10 febbraio 2003, in base all'iniziativa assunta dalla giunta dei direttori dei conservatori, si è tenuta, una giornata di sensibilizzazione e di mobilitazione in tutti i 53 conservatori d'Italia;

in particolare, il conservatorio « Tartini » di Trieste ha proclamato lo stato di agitazione e ha deliberato di leggere, prima di ogni manifestazione artistica organizzata dal conservatorio, un apposito comunicato di protesta, richiedendo analogo solidarietà agli altri enti di produzione artistica della città —:

se il Ministro sia informato dello stato di agitazione al conservatorio « Tartini » di Trieste e quali iniziative intenda intraprendere affinché venga preservata l'autonomia delle accademie e dei conservatori di musica, evitando che si possa giungere ad una « politicizzazione » delle nomine che rischierebbe di consegnare la guida delle istituzioni culturali a persone prescelte secondo la logica dell'appartenenza prima che della competenza.

(4-05445)

\* \* \*

*LAVORO E POLITICHE SOCIALI**Interrogazioni a risposta in Commissione:*

SGOBIO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

da dichiarazioni rilasciate dal commissario dell'Inps, Gian Paolo Sassi, nel corso di un'audizione parlamentare presso la Commissione di vigilanza sugli enti previdenziali nel nostro Paese ci sono 2,3 milioni di cosiddetti « Co.Co.Co », lavoratori impiegati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

il commissario dell'Inps ha sottolineato alcune incongruenze che emergono dall'esame dei dati del 2001, dai quali si evince che il 90 per cento di questi ha un solo committente e questo significa chiaramente che la formula nasconde lavoro non regolarizzato —:

se, e con quali atti, non ritenga urgente e opportuno adoperarsi, al fine di invertire l'abuso di tale pratica contrattuale che rischia di compromettere non solo i diritti e le garanzie dei lavoratori

interessati ma anche lo stesso bilancio dell'Inps che, conseguentemente, ne ricava un danno enorme in termini di pagamento delle prestazioni pensionistiche attuali e future. (5-01667)

SGOBIO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

il 13 febbraio 2003, il commissario dell'Inps, Gian Paolo Sassi, sentito in commissione parlamentare di controllo degli Enti previdenziali, ha spiegato nella sua relazione che, per poter ridurre il contenzioso dell'ente previdenziale, a fronte di un organico fissato al 31 dicembre 2002 in 447 unità, le forze in attività sono solo 287, con una mancanza di 160 unità;

a tutt'oggi, sono 92 gli avvocati che hanno già vinto il concorso per l'Inps e che aspettano regolare chiamata di assunzione, con un impatto economico limitato per le casse dello Stato, visto che, su 92 unità, ben 41 proverrebbero da pubbliche amministrazioni e quindi sarebbero senza costo alcuno —:

se non ritenga urgente adoperarsi al fine di sbloccare definitivamente l'assunzione di tali avvocati, la cui assunzione, indispensabile per recuperare insolvenze economiche, si tramuterebbe in un guadagno economico importante e utile a ripinguare, qualora ce ne fosse bisogno, le casse dell'istituto. (5-01670)

*Interrogazione a risposta scritta:*

RAISI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

dal 1993 i conduttori che abitavano in case di categorie catastali A2, A3, A4 di proprietà degli enti di previdenza hanno ritenuto che la legge n. 560 ne permettesse loro l'acquisto;

la speranza di poter diventare proprietari dell'appartamento nel quale abi-

tavano da oltre cinque anni ha, evidentemente, da allora bloccato ogni eventuale iniziativa di coloro che aspiravano ad investire i propri risparmi nell'acquisto della prima casa che all'epoca poteva essere realizzabile;

il succedersi delle varie leggi e circolari ministeriali infatti sostanzialmente confermava la vendita degli alloggi residenziali non di pregio con una riduzione per gli inquilini del 30 per cento sul prezzo di mercato (corrispondente a quello per le case occupate), oltre ad un incentivo, nel caso di vendita collettiva, atto a ridurre gli oneri gestionali;

la fondamentale differenza tra le case di pregio e le altre era definita dall'effettivo valore dell'immobile che per le prime doveva essere superiore di almeno il 70 per cento al prezzo medio di mercato dell'intero territorio comunale. Tale valutazione andava fatta indipendentemente dalla zona della costruzione come espressamente precisato dalla circolare ministeriale del 7 agosto 2000 che chiariva come il criterio « debba comprendere, in quanto assorbente, anche i centri storici »;

giusta precisazione, in quanto si verifica che molte case obsolete anche per la vetustà, per le caratteristiche e manutenzioni pur se situate nei cosiddetti centri storici non possono essere definite di « pregio », mentre non lo sono altre più recenti e meglio rifinite ma ubicate a breve distanza dall'imprecisato limite del centro storico. Su tale criterio peraltro gli enti previdenziali avevano basato e presentato a suo tempo una lista precisa degli immobili considerati non di pregio. Inoltre per accelerare le vendite sempre su tali criteri con la legge n. 488 del 1999 è stato venduto, con un programma ordinario ed uno straordinario, più del 30 per cento degli immobili ai conduttori che sono entrati in possesso dei loro appartamenti con le agevolazioni allora previste. Il restante inquilinato era in attesa fiduciosa delle offerte di prezzo prescritte ed inviava ripetute lettere di propensione all'acquisto in risposta alle relative richieste effettuate dagli enti previdenziali;

modificare una situazione di fatto così consolidata avrebbe prodotto per l'inquilino, fiducioso nelle leggi dello Stato e confortato dalle richieste scritte di propensione all'acquisto inviate dagli enti di previdenza alle quali ha sempre dato puntuale conferma, un rilevante danno per avere perduto eventuali favorevoli opportunità di acquisto di un'altra casa con quotazioni all'epoca abbordabili ed un grave disorientamento per la constatazione di una diversità di trattamento dovuta all'applicazione della legge a favore di alcuni cittadini e contraria per altri;

è certo infatti che se le procedure fossero state regolari e più spedite senza vizi di inerzia ritardi e inadempienze da parte degli organi preposti, tutti i conduttori sarebbero stati trattati nello stesso modo;

purtroppo con il decreto-legge n. 351 del 26 settembre 2001 convertito con modificazioni nella legge n. 410 del 23 novembre 2001 tutto ciò si sta verificando in quanto trascurando ogni classificazione catastale, ogni indicazione di carattere contrattuale di locazione, ogni elemento di vetustà di condizione dell'immobile, ogni particolare suddivisione di zone urbanistiche comunali, ogni situazione locale, ambientale e altro, per la nuova normativa tutti gli immobili dei centri storici devono essere considerati di pregio e pertanto esitati a prezzi pieni di mercato anche se occupati, senza alcuna riduzione per gli inquilini residenti da anni;

di conseguenza molti conduttori, dopo aver vissuto per decenni in una casa considerata anche un po' propria per essere di proprietà di un ente che in essa ha investito i suoi contributi previdenziali, corrono il rischio di essere sfrattati perché, non avendo più i mezzi per comprarla date le attuali lievitazioni delle quotazioni di mercato, i nuovi proprietari potrebbero non rinnovare i contratti o richiedere affitti esosi: d'altra parte però, con tale legge modificata, anche gli enti, incaricati per le cessioni, potrebbero trovare difficoltà nel pronto ricupero finanziario

perché c'è da attendersi che molti conduttori, nel pieno rispetto delle leggi, cercheranno di ritardare il loro trasloco opponendosi con tutti i modi alla vendita a terzi, mentre, se si fosse mantenuta la classificazione dei « pregi » con la vecchia normativa essi avrebbero di certo potuto comprare il loro appartamento direttamente risolvendo con rapidità il proprio problema sociale e quello finanziario dello Stato;

infine c'è da porsi un quesito conseguente alla dichiarazione del sottosegretario all'Economia con delega alle dimissioni, Maria Teresa Armosino, che ha confermato per chi ha inviato entro il 31 ottobre 2001 la lettera di volontà di acquisto di avere la possibilità del mantenimento dei prezzi e condizioni fissati dalla normativa vigente alla data dell'invio. Ma allora si chiede perché tali diritti non debbano valere già da prima anche per le manifestazioni della volontà di acquisto che i conduttori avevano ufficialmente espresso con le varie lettere raccomandate in risposta gli enti proprietari per confermare la loro disponibilità anche su moduli appositi predisposti;

ne consegue dunque che se fosse vero quanto detto sopra circa i diritti acquisiti con la raccomandata inviata entro il 31 ottobre 2001 non è chiaro perché tali diritti non debbano valere alla data di invio anche per le lettere precedenti in merito alle condizioni all'epoca vigenti comprensive, oltre che per i prezzi, anche per le agevolazioni previste dalle disposizioni regolanti al tempo la materia;

in ultimo va sottolineato che la raccomandata richiesta e inviata entro il 31 ottobre 2001 nonché le altre lettere precedenti sono state spedite mentre ancora non era entrata in vigore la legge n. 410 con la modifica dell'articolo 3, comma 20 —:

se sia a conoscenza della situazione esposta in premessa e quali provvedimenti si vogliano urgentemente attuare al fine di non creare le predette conseguenze.

(4-05448)

\* \* \*